



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Adottato con deliberazione di C.C. n. 97 del 26/11/2009

Art. 1
Istituzione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art.81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i..
2. Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata da cinque componenti soggetti esterni all'ente, aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 -n.8/7977 scelti in base alle candidature pervenute in seguito ad avviso pubblico, tra cui nominare il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti ed i Funzionari dei Settori che hanno competenza nella materie indicate all'art.10 del presente Regolamento, nonché il Responsabile del Procedimento in esame.

Art. 3
Nomina

1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, che contestualmente ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
2. La Giunta Comunale nomina anche i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o dimissioni.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

Art. 4
Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni due dalla nomina;
2. Allo scadere di tale periodo o al rinnovo dell'Amministrazione, la Commissione decadrà dell'incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. I Commissari non potranno essere incaricati più di tre volte.

Art. 5 Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lumezzane o enti, aziende o società da esso dipendenti.

Art. 6 Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Art. 7 Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art.5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 8 Assenze ingiustificate

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.

Art. 9 Attribuzioni della Commissione

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge e dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

Art. 10
Pareri obbligatori

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi della DGR 15 marzo 2006 - n.8/2121 è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
 - b) irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica
 - c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.
 - d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.
2. E' altresì di competenza della Commissione per il Paesaggio, il giudizio di impatto paesistico relativo ai criteri di valutazione paesistica dei progetti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2002 n.7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", nonché il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 64 comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 così come modificato dall'art.1 della Legge Regionale 27 dicembre 2005, n.20;
3. Risulta di competenza della Commissione per il Paesaggio il giudizio di impatto paesistico relativo agli interventi di cui alla Legge regionale 16 luglio 2009, n. 13

Art. 11
Modalità di espressione dei pareri obbligatori

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri approvati con DGR del 15 marzo 2006 -n.8/2121, nonché alle prescrizioni ed indirizzi contenuti :
 - nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.);
 - nel Piano Territoriale Regionale;
 - nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - nel Piano di Governo del Territorio.
3. Almeno uno dei componenti la Commissione per il Paesaggio dovrà, a richiesta dei progettisti, prestare la propria consulenza con cadenza quindicinale, presso la sede comunale al fine di soddisfare le richieste preliminari alla stesura del progetto.

Art. 12
Modalità di giudizio dell'impatto paesistico

1. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla Commissione per il Paesaggio con le

modalità e con riferimento alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con DGR 8 novembre 2002 -n.7/11045.

2. Il giudizio di impatto paesistico sui progetti di recupero dei sottotetti è reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole ai sensi dell'art.64 comma 8 della LR 11 marzo 2005 e s.m.i.
3. Il giudizio di impatto paesistico sui progetti di cui alla L.R. 13/2009 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.

Art. 13 Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, all'indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
4. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 14 Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Art. 15 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.
2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 16
Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.

Art. 17
Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal dirigente, il quale non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede per ogni pratica esaminata a trascrivere il parere emesso su specifico verbale, facendolo controfirmare dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da tutti i commissari presenti. I verbali devono contenere: l'indicazione dei presenti, il parere motivato ed eventuali pareri difformi e/o posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime. Provvede altresì alla conservazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione.
3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto: ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione e a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, apponendo la data della seduta di commissione.

Art. 18
Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

Art. 19
Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

Art. 20
Indennità

- 1 Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, la partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita.
- 2 Ai componenti della Commissione per il Paesaggio spetta, per ogni seduta/presenza, un rimborso spese in relazione alla effettiva partecipazione alle sedute della Commissione, sopralluoghi e consulenze. Il rimborso sarà determinato con la deliberazione della Giunta Comunale di nomina dei componenti la Commissione.

Art. 21
Norme finali

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.